



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 127 del 24-11-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019.

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di novembre ore 11:00, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO – SINDACO

Con l'intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO	SINDACO	P
SECHI GIOVANNI ANTONIO	ASSESSORE	P
MELONI MARIA FILOMENA	ASSESSORE	P
FIORI FRANCESCO	ASSESSORE	P
TESTONI GIOVANNI LUIGI	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 6, comma 4 e 4/bis del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 39 della legge 449/97, prevedono la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- la programmazione del fabbisogno di personale deve rispondere ad esigenze di funzionalità e di flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo il livello di spesa di personale entro i limiti imposti dal legislatore;

VISTA la delibera G.C. n. 113 del 30.05.2008, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2008/2010 e conseguente nuova dotazione organica;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 153 del 18.10.2010, con la quale è stata modificata la dotazione organica prevedendo la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del posto di istruttore di vigilanza;

VISTE le precedenti deliberazioni con le quali sono stati approvati i Programmi Triennali ed annuali relativi ai fabbisogni di personale;

DATO ATTO che a seguito delle richieste dei responsabili di servizio, si è palesata la necessità di creare un nuovo posto in dotazione organica all'interno del settore Servizi Socio-culturali per un profilo professionale di istruttore amministrativo cat. C posizione economica 1, ciò in quanto negli ultimi anni a causa della crisi economica è notevolmente cresciuto il disagio sociale e sono, conseguentemente, aumentate in via esponenziale le pratiche correlate all'assistenza delle categorie più deboli, con notevole aumento di pratiche e utenti da parte del predetto settore, oggetto di modifica della pianata organica;

CONSIDERATO che, contestualmente, viene soppresso il posto con profilo professionale di istruttore amministrativo cat. C posizione economica 1, presso il settore Servizi tecnici, in quanto non più necessario;

DATO ATTO che, sulla base dell'art. 31, c. 1, della L. n. 183/2011, a partire dal 01.01.2013 il Comune di Usini è soggetto ai limiti imposto dal "Patto di stabilità interno" e che a decorrere dall'anno 2016, ai sensi della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) viene sostituito dal "Pareggio di bilancio";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 27.12.2006 n. 296, come sostituito dall'art. 14, c. 7, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, che:

- **abroga** l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito nella L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modificazioni del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva *"E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale"*;

- **introduce** il comma 557/quarter alla legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013, a partire dall'anno 2015;

- **modifica** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06,

CONSIDERATO che la programmazione del fabbisogno del personale potrà essere rivista in funzione di ulteriori modifiche organizzative o relative al quadro normativo in materia di personale;

VISTO l'art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 che prevede:

“Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.”;

VISTA la conseguente Circolare Ministeriale n. 1/2015 e ritenuto che, sulla base delle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Lombardia par. n. 85 del 24.02.2015 e della Sicilia par. n. 119 del 27.02.2015, tale normativa possa essere applicata agli enti locali della Regione Sardegna, ancorché Regione dotata di Statuto Speciale e di competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, in quanto viene espressamente previsto che la spesa per assunzioni per gli anni 2015 e 2016, nelle percentuali fissate dal legislatore, deve essere riservata solamente alle assunzioni dei vincitori dei concorsi conclusi entro il 31 dicembre 2014 e dei dipendenti collocati in soprannumero da parte delle province, questo fino al totale riassorbimento del predetto personale;

DATO ATTO CHE:

- il comma 228 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) stabilisce, tramite rimando all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016-2018, possono effettuare *“assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*, limite poi elevato al 75 per cento dall'art. 16 della L. n. 160/2016;
- al comma 234 dell'art. 1 della medesima Legge viene stabilito che *“le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità”*.

RICHIAMATA la nota del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 42335 del 11/8/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015, viene data comunicazione del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali in questa Regione;

VISTA l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito nella L. n. 114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2016, n. 160 (decreto Enti locali) che prevedono in sintesi quanto segue:

- *Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari ad una percentuale variabile di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*
- *cessazioni intervenute nel 2014: 60% della spesa per la generalità degli enti, 80% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016;*
- *cessazioni intervenute nel 2015: 25% della spesa per la generalità degli enti, 100% per gli enti con rapporto di spesa di personale su spesa corrente inferiore al 25% se le assunzioni sono effettuate entro il 2016, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*

- *cessazioni intervenute nel 2016: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti inferiori a 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto;*
- *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*

CONSIDERATO che il Comune di Usini:

- non si trova in situazione di deficitarietà;
- ha rispetto i limiti del Patto di stabilità per l'anno 2015, come da certificazione del Responsabile dei Servizi Finanziari acquisita agli atti ed in previsione anche per l'anno 2016;
- ha rispettato il limiti di spesa di personale (limite medio del triennio 2011/2013 della spesa di personale è pari ad € 896.603,19) sia per l'anno 2015 (consuntivo) che per l'anno 2016 (previsione), come da certificazione acquisita anch'essa agli atti;
- ha sostenuto spese nell'anno 2009 per contratti di lavoro flessibile (compresa la somministrazione di lavoro a tempo determinato) pari a € 56.471,00 e che pertanto le spese riferite alla presente modifica del Piano triennale del fabbisogno del personale e del Piano annuale delle assunzioni non comporta il superamento di detto limite;
- non ha esuberi di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.
- ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, come da deliberazione di G.C. n. 41 del 11.04.2016;
- presenta un rapporto dipendenti popolazione residente pari a 1/201, continuando a rimanere di gran lunga al di sotto di quello determinato ai sensi del D.M. 24.07.2014 (parametro di 1/143 per gli enti tra i 3.000 e 4.999 abitanti);
- ha avuto negli ultimi cinque anni esclusivamente la cessazione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato istruttore di vigilanza cat. C posizione economica di partenza 1, avvenuta nell'anno 2014;
- può procedere nell'anno 2017 al recupero della spesa dei cessati nell'anno 2014, sulla base della disciplina del turn-over esistente nel 2015, e cioè nei limiti del 60% della spesa delle cessazioni avvenute nel 2014, considerando il tabellare iniziale;

VISTO il comma 47 dell'art. unico della L. n. 311/2004, il quale prevede che le assunzioni per mobilità per gli enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni sono da considerarsi sostanzialmente "neutre" quando effettuate tra enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni, come anche indicato nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2008 e le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti: Sezioni Riunite n. 21/09 e n. 59/2010, nonché Sezione di controllo del Piemonte n. 94/2010 e n. 768/2010, Sezione di controllo della Lombardia n. 80/2011 e parere n. 79/2011;

CONSIDERATO che nel periodo estivo è necessaria una maggior presenza da parte degli agenti di Polizia Municipale a causa delle varie e numerose manifestazioni pubbliche che si svolgono in paese e che attirano diversi turisti;

CONSIDERATO che risulta necessario altresì provvedere all'assunzione di n. 2 operai a tempo determinato (posto non previsto in dotazione organica) al fine di realizzare un progetto di manutenzione di strade ed immobili comunali;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella 6 agosto 2015, n. 125 che testualmente recita: *"Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di*

reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.”.

VISTO l'art. 36, comma 2, primo e ultimo capoverso, del D.lgs. n. 165/2001 che testualmente e rispettivamente recitano: *“Per rispondere ad esigenze di **carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme contrattuali flessibili.....”* e *“....Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. **E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.**”*;

DATO ATTO che il Comune di Usini non ha graduatorie valide né a tempo determinato né a tempo indeterminato per l'assunzione di Agenti di Polizia Municipale cat. C, posizione economica C1, ai sensi della disposizione prima richiamata;

RITENUTO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003:

- è possibile utilizzare graduatorie valide a tempo indeterminato, di altri enti al fine di sottoscrivere contratti a tempo determinato con gli idonei delle stesse;
- per assunzioni a tempo indeterminato, nelle more dell'adozione del regolamento di cui l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

VISTO l'allegato sub A) relativo al Programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019;

VISTO l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che prevede: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, la presente programmazione rispetta il contenimento della spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011.2013, prima indicato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, acquisito al prot. n. 10531 del 21.11.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36, relativi ai criteri che debbono informare le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;

VISTE:

- la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 2/2015;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 368/2001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato;
- la L.R. n. 10/2011 (come modificata dalla L.R. n. 6/2012) e specificatamente l'art. 2, c. 7;
- la legge n. 449/1997;
- la L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- la L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- il D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;
- il D.L. n. 90/2014, come convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Resp. dei Servizi Amministrativi e Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016/2018, in corso di predisposizione;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, come indicato nell' allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la presente programmazione implica il non superamento dei limiti imposti alle spese del personale, come imposti dal legislatore, per gli anni 2017.2019.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U. dell'Ente.

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n° 267/2000, la presente immediatamente esecutiva.

Il Presidente
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

P A R E R I

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-11-16

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Spissu Giovanni

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-11-16

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito del comune www.comune.usini.ss.it oggi 24-11-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 08-12-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali: Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)

Usini 24-11-2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Usini 24-11-2016

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)